

DECRETO DEL DIRETTORE

Oggetto: Annullamento in autotutela del Decreto n. 426 DIRA del 28/12/2017 e diniego di accoglimento istanza di cui al prot. 6109 del 24.07.2019.

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto e ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, di emanare il presente atto;

VISTA la L.R. 14.01.1997 n.9 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 16.09.2013 n.28;

VISTA la L.R. 18.05.2004 n. 13 "Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale" (BUR 27.05.2004 n. 54);

VISTO il Regolamento Amministrativo-Contabile dell'ASSAM, approvato con decreto del Direttore n 509 del 30.09.2019;

VISTO il Decreto del Direttore n. 271 del 10.12.2020 (Approvazione programma attività e bilancio preventivo economico 2021 e Programma biennale acquisti beni e servizi 2021-2022);

DECRETA

- di non accogliere l'Istanza presentata dall'ex Amministratore di ASSAM con nota acquisita al protocollo ASSAM in data 24/07/2019 n. 6109 e per l'effetto di non dare luogo alla liquidazione delle spese legali richieste, per quanto detto nel documento istruttorio;
- di disporre l'annullamento in autotutela del Decreto n. 426 DIRA del 28/12/2017, degli atti conseguenti e presupposti, nonché il contestuale recupero della somma complessiva di euro 17.793,77;
- che la somma complessiva di euro 17.793,77 dovrà essere versata, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente atto, sul c/c bancario acceso presso Banca Intesa San Paolo - IBAN IT 78 F 03069 02609 100000300065, importo da introitare sul bilancio ASSAM 2021;
- di provvedere, in caso di mancata riscossione entro i termini suddetti, al recupero coattivo della somma da effettuarsi ai sensi della L.R. n.15 del 20.02.1995, salvo caso di ritardato pagamento, nella cui ipotesi si applicheranno gli interessi di mora calcolati sulla base delle vigenti normative;
- di dichiarare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.445/2000, che il sottoscritto non si trova in situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interessi, e di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di altre situazioni di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014 e dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016;
- di pubblicare il presente atto per estremi sul sito www.norme.marche.it;
- di provvedere alla pubblicazione del presente atto per estremi sul sito www.assam.marche.it.

IL DIRETTORE



(Dott. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- L.R. 14.01.1997 n. 9 e s.m.i;
- L.R. 16.09.2013 n. 28
- L.R. 18.05.2004 n. 13
- Regolamento Amministrativo-Contabile dell'A.S.S.A.M., approvato con Decreto del Direttore n.509 del 30.09.2019;
- Decreto n. 426 DIRA del 28/12/2017

Motivazione

Nel mese di luglio dell'anno 2019 perveniva in ASSAM la richiesta dell'Ex Amministratore di ASSAM, Dott. Gianluca Carrabs di liquidazione delle spese legali quantificate con nota provvisoria dello studio legale Benvenuto-Avvocati Associati in euro 26.644,80.

Con nota n.4044 del 15/06/2020 la Direzione comunicava al Dr. Carrabs, in risposta alla richiesta di cui sopra, che lo stesso Ex Amministratore aveva intrattenuto il rapporto di lavoro - ai sensi dell'art. art.4 della legge regionale 14 gennaio 1997 n.9 - con la Regione Marche e che l'Agenzia non disponeva per la trattazione del caso in parola, né di normative o atti di indirizzo specifici, né di risorse finanziarie in bilancio all'uopo deputate, a legittimazione della richiesta di rimborso.

Con nota prot. 467 del 28/01/2021, il Direttore ASSAM, a seguito di ulteriori verifiche effettuate anche con il supporto di specifici pareri, comunicava il non accoglimento della richiesta

Dalla ricostruzione del rapporto emerge che l'ex Amministratore Unico di ASSAM ha sottoscritto con la Regione Marche in data 18 gennaio 2011 un incarico - conferito ai sensi della legge regionale 14 gennaio 1997 n.9 - avente a oggetto una prestazione d'opera regolata dalla normativa fiscale e assicurativa specificatamente prevista e vigente per rapporti di lavoro di natura economica

Tuttavia, pur volendo prescindere dalla titolarità del rapporto, che si ritiene non in capo ad ASSAM, nel caso in argomento, trattandosi di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, non si è trovata una norma specifica che preveda a carico di ASSAM il rimborso delle spese legali a seguito di proscioglimento da un procedimento penale per fatti connessi all'attività svolta come Amministratore. Neppure vige nell'ordinamento una norma che preveda (in generale) il rimborso delle spese legali per fatti connessi all'attività lavorativa (autonoma o subordinata), svolta da un soggetto a favore del proprio committente o datore di lavoro.

Nella fattispecie in trattazione non è applicabile neppure la disciplina prevista dall'art. 28 del CCNL del 14 settembre 2000, in quanto rivolta unicamente ai dipendenti appartenenti alle autonomie locali.

Inoltre, nel caso in argomento, l'Amministratore era imputato nel procedimento penale con imputazione di peculato e pertanto, il reato a lui ascritto, costituisce occasione e non causa connessa con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e come tale non può trovare spazio nelle regole stabilite per il rimborso delle spese legali dei pubblici dipendenti.



Infine, si è ritenuta sussistente una situazione di conflitto di interessi in virtù del reato ascritto a prescindere dall'assoluzione con formula piena dell'imputato, in quanto il capo di imputazione in esame è di per sé in conflitto con l'Ente che avrebbe potuto costituirsi parte civile per un ipotetico risarcimento del danno. A ultimo, ma non meno rilevante, si registra la mancata condivisione della scelta del legale, la quale farebbe venir meno il diritto al rimborso qualora ammissibile.

Per tutte le ragioni dianzi esposte, in data 28/01/2021, la Direzione di ASSAM comunicava al soggetto richiedente - con la già citata nota prot. n. 467/2021 - l'avvio del procedimento finalizzato al diniego della richiesta di liquidazione.

Con la medesima nota, La Direzione comunicava il recupero della somma percepita nell'anno 2017, pari ad euro 17.793,77, allorquando ASSAM ricevendo una istanza analoga per il rimborso delle spese legali quantificate in euro 17.793,77 per l'assistenza nel giudizio di primo grado, aveva ritenuto di accogliere la richiesta e liquidare le spese ancorché non pagate dal soggetto richiedente.

La somma sopra precisata veniva liquidata da ASSAM con mandato n. 368 del 3/05/2017 sulla base della sola acquisizione di una fattura pro-forma dell'Avvocato che aveva curato la difesa in giudizio.

L'ex Amministratore, con nota del 10/02/2021, acquisita al prot. ASSAM n. 792, replicava alla comunicazione del 28 gennaio 2021 inviata da Assam contestando quanto dedotto dalla Direzione dell'Agenzia insistendo per il pagamento delle spese legali sostenute nel corso del processo penale che l'ha visto coinvolto.

In particolare l'istante insisteva per l'applicazione al proprio caso della disciplina dell'art. 86 del TUEL o dell'art. 12 del CCNL del 12 febbraio 2002 per i dirigenti o dell'art. 28 CCNL del 14 settembre 2000. In relazione all'applicazione di tali norme, l'istante ribadiva la sussistenza dei requisiti previsti per il rimborso spese, ovvero l'assenza di un conflitto di interessi e il nesso causale tra le funzioni esercitate ed i fatti giuridicamente rilevanti.

Le deduzioni in parola non possono essere condivise. Da un lato, è inapplicabile specificatamente per i rapporti di lavoro subordinato; dall'altro l'art. 86 del DLgs 267/2000 è applicabile esclusivamente agli enti locali di cui all'art 2 del T.U., fra cui sono espressamente esclusi gli enti pubblici economici.

Ed invero, ferma la ritenuta non applicabilità diretta o per analogia delle norme soprarichiamate, in ogni caso, anche a volerne ritenere l'applicabilità, si ritengono non sussistenti i requisiti per il rimborso spese. Sotto un primo profilo, infatti, risulta sussistere, nel caso di specie, il conflitto di interesse posto che l'accusa iniziale (indipendentemente dal risultato del procedimento penale) rientrava tra quelle di aver commesso un reato che vede l'Ente come parte offesa (e, quindi, in oggettiva situazione di conflitto di interessi), indipendentemente dal fatto che Assam si sia costituita parte civile nel processo. Il diritto al rimborso infatti non sorge e non può sorgere nel momento in cui l'imputato è poi stato assolto dall'accusa.

Affinché l'Amministrazione *"contribuisca alla difesa del suo dipendente imputato in un procedimento penale è necessario che il fatto di reato oggetto dell'imputazione penale non configuri una fattispecie ontologicamente in conflitto con i doveri d'ufficio che determini "ipso facto" la legittimazione dello stesso Ente di costituirsi parte civile. Da tale argomentazione discende che l'assoluzione, ancorché con la formula "piena", non legittima il richiesto rimborso"* (Cassazione civile sez. I, 29/01/2019, n.2475).

Secondariamente, in materia di pubblico impiego privatizzato, l'Amministrazione è tenuta al rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente assolto in esito ad un processo penale solo quando i fatti oggetto dell'imputazione siano connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento degli obblighi istituzionali, non quando il rapporto di lavoro abbia costituito una mera occasione per la commissione dei fatti a lui imputati come nel caso del peculato" (si veda Cassazione civile sez. lav., 08/11/2018, n.28597).



Infine, la Cassazione ha, inoltre, precisato che presupposto del diritto del dipendente al rimborso delle spese sostenute è, oltre alla predetta connessione e all'assenza di un conflitto di interessi con l'amministrazione, la preventiva comunicazione al proprio ente di appartenenza, da parte del dipendente coinvolto in un procedimento di responsabilità, con richiesta o sollecitazione alla nomina di un difensore, essendo tale comunicazione necessaria ai fini della valutazione ex ante da parte dell'ente in ordine all'assunzione a proprio carico di ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento.

Ne consegue che, in mancanza di qualsiasi comunicazione o sollecitazione da parte del dipendente, deve ritenersi esclusa la possibilità del rimborso delle spese relative al legale nominato dal dipendente (Cass. Sez. lav. N.13675 del 7.6.2010).

Per le molteplici ragioni sopra esposte si ritiene non sussistenti le ragioni per accogliere l'Istanza presentata dall'ex Amministratore di ASSAM per il rimborso delle spese legali quantificate dal proprio legale in euro 26.644,80.

Per le medesime considerazioni si ritiene di annullare in autotutela l'atto con il quale è stata formalmente impegnata e pagata la somma di euro 17.793,77 a favore dell'ex Amministratore, a fronte di specifica richiesta supportata da una fattura pro – forma di pari importo redatta dal proprio legale per la difesa nel giudizio di 1° grado.

Pertanto in esito a quanto dianzi descritto, si propone di:

- di non accogliere l'Istanza presentata dall'ex Amministratore di ASSAM per il rimborso delle spese legali con nota acquisita al protocollo ASSAM in data 24/07/2019 n 6109 e, per l'effetto, di non dare luogo alla liquidazione delle spese legali richieste, per quanto detto nel documento istruttorio;
- di disporre l'annullamento in autotutela del Decreto n. 426 DIRA del 28/12/2017, degli atti conseguenti e presupposti, nonché il contestuale recupero della somma complessiva di euro 17.793,77;
- la somma complessiva di euro 17.793,77 dovrà essere versata, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente atto, sul c/c bancario acceso presso Banca Intesa San Paolo - IBAN IT 78 F 03069 02609 100000300065; importo da introitare sul bilancio ASSAM 2021;
- di provvedere, in caso di mancata riscossione entro i termini suddetti, al recupero coattivo della somma da effettuarsi ai sensi della L.R. n.15 del 20.02.1995, salvo caso di ritardato pagamento, nella cui ipotesi si applicheranno gli interessi di mora calcolati sulla base delle vigenti normative.

Il Responsabile del Procedimento dichiara, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, e di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di altre situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L.n. 241/90, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014 e dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Uriano Meconi)

Documento informatico firmato
digitalmente



ALLEGATI
“Nessun allegato”

